

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2395)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze Armate e dei Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione ai miglioramenti economici previsti dal 1° gennaio 1963 a favore del personale civile dello Stato, con l'allegato disegno di legge si attribuisce dalla stessa data, agli ufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia, un assegno mensile temporaneo analogo a quello disposto per il personale civile.

Inoltre, a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri e ai militari di grado corrispondente dei restanti Corpi di polizia, si dispone l'elevazione delle misure dell'indennità militare speciale e dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza.

Con lo stesso provvedimento, l'indennità

militare speciale viene estesa, dalla data suddetta, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Infine, per i sottufficiali delle Forze Armate e per i sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1963 con diritto a pensione, è prevista l'attribuzione, da quest'ultima data, di un assegno mensile temporaneo non cumulabile con l'indennità *una tantum* disposta a favore di tutti i pensionati dello Stato con separato provvedimento.

I benefici suindicati vengono estesi ai sottufficiali e al personale di grado inferiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde:

Generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata e gradi corrispondenti	L. 25.000
Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiore e gradi corrispondenti	» 15.000
Capitano, Tenente e Sottotenente e gradi corrispondenti	» 10.000

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio ed è sospeso nei casi di sospensione dello stipendio stesso;

b) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio;

c) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

d) è soggetto alle sole ritenute erariali.

Art. 3.

L'indennità militare speciale spettante ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'Ar-

ma dei Carabinieri ed al personale di grado corrispondente del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza spettante al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1963, nelle seguenti misure mensili lorde:

Aiutante di battaglia e Marescialli	L. 9.000
Brigadiere, vice Brigadiere e gradi corrispondenti	» 7.000
Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti	» 6.000

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1963, l'indennità militare speciale è estesa ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nelle misure previste, per i corrispondenti gradi, dal precedente articolo della presente legge.

Con effetto dalla stessa data, le misure dell'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'articolo 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza stabilite nel precedente articolo 3.

Art. 5.

Al personale delle categorie contemplate nei precedenti articoli 3 e 4, cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1963 con diritto a pensione, è attribuito, dalla stessa data del 1° gennaio 1963 un assegno temporaneo nelle seguenti misure mensili lorde:

Aiutante di battaglia e Marescialli	L. 7.200
Brigadiere, vice Brigadiere e gradi corrispondenti	» 5.600
Appuntato, Carabiniere e gradi corrispondenti	» 5.000

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità una volta tanto prevista per il primo semestre 1963 a favore dei titolari di pensioni ordinarie, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si prov-

vede con un'aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.